



COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA
AREA 5 COORDINAMENTO RR.UU.- SERVIZI ISTITUZIONALI- POLITICHE SOCIALI E
CULTURALI

DISCIPLINARE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMIRESIDENZIALI

Premessa

Il presente Disciplinare regola le procedure e le condizioni per l'inserimento di minori in strutture residenziali o semiresidenziali, oltre che le funzioni e i compiti dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti in tali interventi, in coerenza con gli indirizzi e la normativa di settore nazionale e regionale.

ART.1 DESTINATARI

La Città di Aversa promuove il diritto di ogni minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia; quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.

Destinatari degli interventi di cui al presente Disciplinare sono, pertanto, i minori:

- residenti sul territorio della Città di Aversa, per i quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- residenti sul territorio della Città di Aversa che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale per il quale sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- non residenti, presenti sul territorio comunale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

ART. 2
FINALITA'

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o nell'impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare.

Laddove non fosse possibile il rientro del minore nella propria famiglia di origine, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

ART. 3
L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA

L'individuazione della struttura di accoglienza, di cui all'allegato "A" del Regolamento Regionale di applicazione della L.R. 11/07 approvato con DPGR n. 16 del 23/11/2009 e ss.mm.ii., deve avvenire a seconda delle esigenze e delle caratteristiche del minore a cui è destinata, scegliendo fra le seguenti tipologie di strutture:

- **Comunità di pronta e transitoria accoglienza**

Struttura residenziale finalizzata all'accoglienza di minori che, vivendo un'emergenza socio-educativa, necessitano di urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Ciò nell'attesa della formulazione di un progetto educativo individualizzato che definisca le risposte più idonee e gli interventi più adeguati alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

- **Casa famiglia**

Struttura che costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido. Assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. Tale servizio garantisce accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare.

- **Comunità educativa di tipo familiare**

Tale struttura costituisce una proposta educativa integrativa alla famiglia. Ospita minori per i quali non è al momento praticabile l'affido. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni dei minori, alla realizzazione del progetto educativo individualizzato, al rientro nei propri contesti familiari, ovvero alla realizzazione di programmi di affido o di adozione.

- **Comunità alloggio**

La Comunità alloggio è una struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità alloggio garantisce accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dell'utenza in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

- **Gruppo appartamento**

Il gruppo appartamento è una struttura residenziale rivolta a minori e a giovani che non possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise, con la presenza di operatori professionali che assumono la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e all'accompagnamento della persona nel suo percorso di crescita.

- **Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini**

Tale struttura ospita gestanti e madri con bambino/i che necessitano di appoggio e tutela in un luogo protetto nel periodo della gravidanza e/o successivamente, perché prive di sostegno familiare e sociale, o perché in condizioni di disagio psicologico. La comunità assicura il funzionamento nell'arco delle 24h per tutto l'anno. La comunità mette in atto attività di accoglienza, tutela, sostegno psicologico, preparazione al ruolo genitoriale e alla relazione con i figli. L'equipe, che opera nel servizio, mette in atto azioni volte a dare risposta ai bisogni delle donne e dei minori, alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, all'accompagnamento della donna nei suoi percorsi maturativi e di autonomia. La comunità deve fornire consulenza legale e psicologica.

- **Strutture di seconda accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati**

Tale struttura di accoglienza di secondo livello è un servizio che garantisce un'accoglienza di tipo familiare caratterizzata da un intervento educativo. All'interno sono presenti operatori

qualificati che guidano il minore in un percorso di crescita dell'identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia.

ART. 4

CRITERI DI SELEZIONE DELLA STRUTTURA

I criteri di scelta concorrenti per il collocamento dei minori nelle strutture residenziali, oltre alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e nel rispetto di quelli previsti dalla normativa regionale, sono i seguenti:

1. fascia di età e sesso del minore;
2. nel caso di fratelli: tutela dei legami tra fratelli attraverso la scelta di una struttura che possa accogliere bambini con diverse età ed esigenze con attenzione prioritaria ai più piccoli al fine di sostenere la fratria, laddove non ci siano esigenze o provvedimenti che indichino altre soluzioni;
3. vicinanza all'ambiente di vita del minore, laddove venga valutata positivamente l'opportunità di favorire, seppur in forma protetta e supportata dai servizi, i rapporti tra bambino e famiglie di origine;
4. disponibilità immediata da parte della struttura residenziale per il collocamento emergenziale del minore;
5. corrispondenza tra il bisogno dell'utente e servizio offerto (ad esempio sostegno psicologico, percorso psico-terapico, trattamento farmacologico ecc...);
6. dislocazione geografica della struttura residenziale (contesto più isolato o più integrato alla città);
7. eventuale opzione/preferenza del minore e della famiglia.

La scelta della struttura, in caso di assenza di specifiche disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è operata, con idonea motivazione, da parte dell'assistente sociale che abbia in carico il caso tenendo conto dei criteri suindicati e comunque secondo un criterio di rotazione. Tali strutture, dotate di autorizzazione e di accreditamento, sono inserite in un apposito Elenco. Ai fini dell'impegno di spesa l'assistente sociale titolare del caso provvede alla proposta di determinazione dirigenziale assumendo il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5, 6 della legge 241/1990.

ART. 5

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco delle strutture di accoglienza residenziale è redatto dall'Ufficio Politiche sociali della Città di Aversa. Esso contiene tutte le informazioni relative all'ente gestore e alle strutture di accoglienza residenziale e rende disponibili, attraverso un costante e tempestivo aggiornamento, le effettive disponibilità all'accoglienza, in modo da favorire l'individuazione

della struttura più idonea rispetto al vissuto del minore, all'età, alle prospettive di evoluzione della famiglia d'origine.

Possono presentare domanda di iscrizione al suddetto Elenco tutti gli enti prestatori di strutture autorizzate al funzionamento e accreditate dagli Ambiti territoriali della Regione Campania.

La domanda di iscrizione, redatta seguendo il format allegato al presente e sottoscritta del Legale rappresentante dell'ente prestatore, dovrà essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali e presentata al Protocollo Generale della Città di Aversa. Ad essa dovrà essere allegata copia dell'atto di autorizzazione e dell'atto di accreditamento.

In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione ad Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione e i tempi della sua permanenza. Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione al Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

Il Dirigente dell'Ufficio Politiche sociali procede alla nomina del Responsabile della redazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco.

ART. 6

IL COLLOCAMENTO URGENTE

Il collocamento d'urgenza in una struttura residenziale o semiresidenziale è finalizzato all'accoglienza di minori, gestanti, e nuclei madre-bambino in condizioni di emergenza sul piano socio-educativo e sul piano della tutela dell'integrità fisica e psicologica, che richiedono l'urgente allontanamento dalla propria famiglia. In questi casi si prevede l'inserimento con carattere di urgenza in comunità per la definizione del Progetto Educativo individualizzato, finalizzato alla soluzione delle problematiche che hanno determinato l'emergenza.

L'inserimento in ambiente protetto per applicazione dell'art. 403 c.c. in caso di accertata condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, potrà essere mantenuto per tempi brevissimi ossia strettamente necessari affinché il provvedimento sia ratificato dall'Autorità Giudiziaria Minorile. Considerato che, rispetto all'efficacia dello strumento ex art 403, non c'è un limite temporale oltre il quale, nel silenzio dell' Autorità Giudiziaria, il suo potere decade, è necessario relazionare mensilmente sui motivi per i quali l'Ufficio Servizi Sociali ritiene ancora attuale lo stato di necessità.

Solo in casi eccezionali e motivati è possibile inserire un minore in una struttura non presente nel predetto elenco.

ART. 7

LA PERMANENZA IN COMUNITA'

La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro del minore presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale, la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età.

ART. 8

FUNZIONI E COMPITI DEL SERVIZIO SOCIALE

L'Ufficio Servizi Sociali è tenuto allo svolgimento delle seguenti funzioni e compiti:

- a. elaborazione, predisposizione e attuazione del Progetto Educativo individualizzato del minore per il quale si propone l'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale, dopo avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno;
- b. in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica, acquisizione formale del consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
- c. acquisizione dell'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla struttura e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.) comunque nel rispetto dei massimali tariffari fissati dalla Regione Campania;
- d. individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del Progetto Educativo Individualizzato;
- e. realizzazione dell'inserimento del minore nella struttura residenziale o semi-residenziale individuata;
- f. predisposizione di un progetto di interventi di aiuto e sostegno alla famiglia di origine del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di una adeguata funzione genitoriale;
- g. assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
- h. informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
- i. vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i diversi soggetti coinvolti, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;
- j. monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Educativo Individualizzato e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
- k. stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione;
- l. interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affidamento alla struttura;
- m. preparazione del rientro del minore in famiglia.

ART. 9

FUNZIONI E COMPITI DELLA STRUTTURA

I compiti delle strutture residenziali e semi-residenziali sono:

- a. Garantire funzioni di prima accoglienza e di primo ascolto del minore;
- b. Offrire una dimensione quotidiana caratterizzata da un clima relazionale positivo e stabile, ricco di stimoli e di opportunità sul piano affettivo, cognitivo, educativo, il più possibile simile ad un contesto familiare;
- c. Garantire il diritto ai legami familiari, in particolare tra fratelli, allo studio, al gioco, alle relazioni, i percorsi di autonomia di vita personale e lavorativa;
- d. predisposizione del Progetto Educativo Individualizzato, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del minore inserito in struttura;
- e. Inviare, entro 1 mese dall'inserimento, copia del Progetto Educativo Individualizzato all'Ufficio Servizi Sociali competente, con aggiornamenti quadrimestrali nonché copia della relazione semestrale trasmessa all'Autorità Giudiziaria;
- f. Prevedere tempestivamente, non oltre una settimana dall'inserimento in struttura, una visita pediatrica per la rilevazione di eventuali situazioni di maltrattamento e di abuso;
- g. Comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali competente qualsiasi evento di rilievo che riguardi la condizione di vita del minore;
- h. Nelle ipotesi in cui l'inserimento in struttura abbia finalità riparative e tutelari, la struttura svolge attività di accompagnamento del minore presso gli Enti preposti ai percorsi di psico-diagnosi e di sostegno psicologico, l'osservazione quotidiana connessa all'intervento psicologico in atto, la protezione durante le visite con i genitori laddove richiesto;
- i. mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- j. assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria egidiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
- k. cura l'accesso ed i rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
- l. definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione al/ai Comune/i istituzionalmente competenti al loro pagamento.

Tali compiti dovranno essere definiti in apposita convenzione allegata alla determina di impegno

di spesa e formalmente accettati per iscritto dai legali rappresentanti degli Enti a cui fanno capo le strutture.

ART. 10

CONCLUSIONE DELL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ

L'inserimento in struttura si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del Progetto Educativo Individualizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica. La conclusione dell'inserimento in struttura deve quindi essere predisposta, all'interno del Progetto Educativo Individualizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

ART. 11

I CORRISPETTIVI ECONOMICI

Il pagamento della prestazione al Servizio di accoglienza residenziale avviene tramite una retta giornaliera onnicomprensiva che viene corrisposta pro-capite/pro-die in base alle notti di permanenza, per l'erogazione dei servizi forniti dalla struttura e per tutte le prestazioni e le attività necessarie a garantire ai minori tutte le esigenze della vita quotidiana (comprese spese sanitarie, spese scolastiche, etc...) e un adeguato percorso di crescita e educazione.

È fatto obbligo alle strutture di comunicare entro le 24 ore l'avvenuto allontanamento arbitrario del minore, allegato alla comunicazione il verbale di denuncia.

La retta giornaliera verrà corrisposta, altresì, nella misura del 100% in caso di assenze brevi non superiori ai 7 giorni per i seguenti motivi:

- rientro in famiglia per periodi brevi, vacanze o festività;
- rientri presso famiglie affidatarie o adottive nei percorsi di affiancamento.

Tali assenze dovranno essere comunicate, concordate ed autorizzate dall'Assistente Sociale referente del caso. Nel caso di progettualità specifiche che prevedono periodi di assenza continuativi superiori ai 7 giorni, questi dovranno essere concordati ed autorizzati preventivamente dall'assistente sociale referente ed altresì formalmente validate, con particolari riferimenti agli aspetti contabili e amministrativi, preventivamente dal Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali della Città di Aversa. Per tali assenze di lunga durata, formalmente autorizzate e validate, la retta dovrà essere corrisposta in misura del 100% per i primi 7 giorni e dell'80% per i giorni successivi fino al termine del periodo così come autorizzato.

Per le degenze ospedaliere (opportunamente documentate dalla struttura residenziale che garantirà comunque l'assistenza al minore presso la struttura ospedaliera) verrà corrisposta la retta per intero.

In ogni caso tutti i periodi di assenza dalla struttura vanno preventivamente concordati e comunicati all'Assistente sociale referente del caso, nell'ambito delle attività relative alla progettazione dei percorsi individuali, così come articolato dal PEI. In assenza di tali comunicazioni la retta non verrà riconosciuta.

ART. 12

L'AMMONTARE DELLE RETTE

Per l'ammontare delle rette si rinvia alle tariffe di cui alla Delibera di Giunta Regione Campania n. 372 del 07/08/2015;

Per quanto riguarda le Strutture di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati Il Comune di Aversa corrisponde l'importo di una retta non superiore al contributo previsto dal "FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" onnicomprensiva di ogni costo e onere, IVA inclusa ove dovuta, assistenza continuativa 24h/24 e 7 giorni/7.

Tali rette si intendono confermate anche in caso di accoglienza presso tali strutture di giovani adulti di età compresa tra 18 e 21 anni, previa autorizzazione della competente Autorità.

Resta fermo che, anche in ipotesi di permanenza autorizzata di giovani adulti nelle predette strutture, il gestore garantisce i medesimi parametri di accoglienza. Inoltre nei casi di prolungamento dell'accoglienza oltre il 18esimo anno, ai sensi dell'art. 25 e ss del R.D.L 1404/1934, vista la specifica tipologia di accoglienza richiesta rivolta principalmente alla creazione di un percorso di autonomia e fuoriuscita del ragazzo, verrà comunque riconosciuta la retta prevista per la tipologia del Gruppo Appartamento indipendentemente da quale sia la struttura che in quel momento accoglie il soggetto, fatta eccezione per i MSNA per i quali la retta riconosciuta non superiore al contributo previsto dal "FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI".

Le rette sono sempre da intendersi al netto dell'IVA.

Nel caso di minori con bisogni specifici per i quali sia necessario predisporre standard di accoglienza differenti, sarà valutata e nel caso formalmente e preventivamente autorizzata, la corresponsione di una retta più elevata, sulla scorta di un'analisi dettagliata e approfondita delle prestazioni ulteriori che si rendono necessarie e della conseguente valutazione di congruità.

ART. 13

ONERE DI INTEGRAZIONE DELLA RETTA DELLE STRUTTURE

Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori del minore che è stato inserito in

struttura, in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente, in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Con l'allontanamento del minore, infatti, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio, ai sensi degli artt. n. 147, n. 261 e n. 155 comma 4 del Codice Civile. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito dalla giurisprudenza. Sia nei casi di inserimento in struttura disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura, la Città di Aversa assume l'onere dell'integrazione, nei limiti delle risorse programmate e disponibili, prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE. Il contributo da versare a carico dei genitori è da intendersi per ogni minore allontanato e si applica un abbattimento del 25%, rispetto alla quota del figlio precedente, per ogni figlio successivo al primo. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli. Nelle situazioni di cui al comma precedente, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto alla Città di Aversa, a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero.

La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla Città di Aversa è determinata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE e nello specifico prevede tali fasce di compartecipazione:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI COMPARTECIPAZIONE
Da 0 a 10.000	10% della retta
Da 10.000 a 20.000	20% della retta
Da 20.000 a 30.000	30% della retta
Da 30.000 in su	45% della retta

ART. 14

IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il progetto educativo individualizzato (PEI) è il documento in cui vengono descritti gli interventi integrati predisposti a favore del minore accolto in una struttura di accoglienza residenziale ed è finalizzato ad accompagnare, tutelare e sostenere il minore stesso nelle diverse fasi del progetto e della sua famiglia. Il progetto educativo viene elaborato, nella sua forma completa, entro un mese dall'inserimento del minore, a conclusione della prima fase di osservazione.

Il PEI descrive le modalità per:

- gestire i rapporti del minore con la famiglia di origine, nonché le forme e i tempi degli incontri con questa, in accordo con i servizi sociali e sanitari competenti, e in conformità con quanto eventualmente disposto dal Tribunale per i minorenni;
- aiutare il minore a cogliere il senso della esperienza che sta vivendo, mirata ad assicurargli una situazione familiare stabile e serena, in una prospettiva evolutiva;

- curare l'integrazione del minore nel nuovo contesto sociale di riferimento aiutandolo a strutturare relazioni positive con gli altri;
- sollecitare l'acquisizione delle autonomie e la cura nella gestione della persona e delle cose;
- supportare l'integrazione in ambito scolastico, formativo, lavorativo ed extrascolastico;
- assicurare il sostegno morale ed educativo negli eventuali percorsi giudiziari.

Il PEI deve contenere una sezione anamnestica descrittiva che comprenda le informazioni sul minore, le prime osservazioni all'atto dell'amministrazione in struttura; i soggetti che partecipano al progetto educativo; le modalità di coinvolgimento della famiglia di origine; eventuali prescrizioni e/o analisi e valutazioni disposte dall'Autorità Giudiziaria. Il Progetto Educativo Individuale si completa poi con una seconda sezione che contiene gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere; gli strumenti, i metodi, la tempistica e la verifica. Quando il minore passa alla maggiore età la progettualità educativa si identifica con il Progetto di vita.

Il PEI viene elaborato entro il primo mese e aggiornato ogni sei mesi congiuntamente dall'assistente sociale referente del caso e dal Referente del servizio di accoglienza residenziale, tenuto conto delle disposizioni dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 15

L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il minore straniero non accompagnato rintracciato sul territorio, la cui presenza è segnalata dagli organi di competenza (Polizia Municipale, Forze dell'Ordine, etc) deve essere collocato, nell'immediato, in una struttura di accoglienza in via di urgenza al fine di effettuare gli approfondimenti necessari per definire il successivo percorso di integrazione. La successiva presa in carico potrà convergere o in un progetto di affidamento familiare o nell'inserimento in una struttura di accoglienza residenziale, individuata secondo la procedura prevista dall'art. 4 del presente Disciplinare, che meglio risponde alla esigenza di tutela e protezione nel rispetto della cultura di appartenenza.

Il PEI è stilato dalle Assistenti Sociali della Città di Aversa che hanno in carico il minore e dalla struttura di accoglienza residenziale ospitante, con il consenso e la partecipazione del minore stesso, considerando in particolare il suo profilo, le sue origini, la situazione familiare, le cause della migrazione e il percorso migratorio. Il PEI assume un ruolo fondamentale anche per il rilascio da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età. Il parere viene rilasciato proprio in base al percorso educativo intrapreso, dando rilievo al percorso scolastico, alla formazione lavorativa, alle pratiche per la regolarizzazione sul territorio, alla nomina di un tutore e all'assistenza sanitaria.

Il PEI deve contenere:

- percorsi di assistenza sanitaria, soprattutto nei casi in cui il minore soffre di disturbi psichici o mentali, maltrattamenti o menomazioni a seguito di torture;

- percorsi di apprendimento della lingua italiana, presso i Centri Territoriali Permanenti, anche per il conseguimento della licenza media;
- eventuali percorsi di formazione professionale, tirocini formativi, apprendistati, etc.;
- spazi di socializzazione ed integrazione;
- la procedura di regolarizzazione.

ART. 16

NORME DI RINVIO E APPLICAZIONE

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge degli EntiLocali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali, il vigente Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato Locale dei Servizi e degli Interventi Sociali.

Il presente regolamento verrà applicato integralmente, dal momento della sua entrata in vigore, anche agli inserimenti in strutture residenziali precedenti alla sua entrata in vigore.